



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 848 DEL REGISTRO GENERALE

* * * * *

N° 21 DEL 17-03-2022 REGISTRO DEL SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE

UFFICIO: UFFICIO STIPENDI

<i>Oggetto:</i>	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI EX ART. 67 COMMI 1 E 2 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PER L'ANNO 2022.
-----------------	---

CIG:

Il Dirigente

VISTO il Decreto del Sindaco n. 12 del 01/02/2022 di proroga fino a fine mandato degli incarichi di Responsabili di PP.OO. di cui al decreto di incarico ad oggi vigente;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 68 del 27/12/2021, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 e documenti allegati;

PREMESSO che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

CHE in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

CHE, rispettivamente, gli artt. 67 e 68 del suddetto CCNL prescrivono le nuove disposizioni in materia di costituzione del Fondo Risorse Decentrate, relativamente alle risorse stabili e variabili ed alla loro destinazione ed utilizzo;

CHE:

-il comma 1 dell' art. 67 ha stabilito che: *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004omissis....”*;

- il comma 2 del medesimo articolo, indica le risorse che incrementano, quale parte stabile del fondo, l'importo di cui al comma 1;

- il comma 3 del predetto articolo indica le risorse che continuano ad alimentare il fondo con importi variabili di anno in anno;

ATTESO che alle regole contrattuali si sono via via aggiunte le disposizioni normative in materia di contenimento della spesa di personale, che hanno reso l'elaborazione del fondo de quo più articolata e complessa;

VISTA la Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il *“contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”*;

RICHIAMATI:

- l'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010, il quale prevede che *“A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”*;
- la Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) che con l'art.1, comma 456, ha apportato modifiche al citato 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, in Legge n. 122/2010, ed ha stabilito che: *“A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*;

CONSIDERATO che la legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dai fondi relativi all'anno 2015, il consolidamento delle decurtazioni effettuate nel 2014 per effetto dell'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 (decurtazione per rispetto del limite 2010 e decurtazione per riduzione di personale sempre con riferimento all'anno 2010);

VISTA la Circolare MEF – RGS n. 20 dell'08/05/2015 che fornisce istruzioni operative in materia di fondi per la contrattazione integrativa, alla luce delle disposizioni introdotte con la legge n.147/2013, ed è rivolta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

RILEVATO che detta circolare reca istruzioni circa la decurtazione da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

CHE per l'anno 2015, gli enti, per costituire il fondo risorse decentrate, dovevano osservare il disposto dell' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 147/2013;

CHE, successivamente, l'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha previsto che: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ..., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ..., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

CHE, altresì, è intervenuta la Circolare RGS n. 13 del 15/04/2016 che ha optato per la "Decurtazione permanente ex art. 1, co. 456 della Legge n. 147/2013" (in luogo delle decurtazioni previste dall' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010);

CONSIDERATO, infine, il disposto di cui all'art. 23, co. 2, [D.Lgs. n. 75/2017](#) ha stabilito che: *“Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione*

amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del [Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

RILEVATO che anche per l'anno 2018, l'entrata in vigore del D.Lgs. n.75/2017, cosiddetta "Riforma Madia della Pubblica Amministrazione", ha fissato un nuovo metodo, a regime, per la corretta costituzione dei fondi, sia per il personale dirigente che non dirigente, stabilendo nell'importo calcolato nell'anno 2016 il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso;

DATO ATTO che per questo ente il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso è stato riquantificato in € **307.811,17**, come definito con D.D. n. 2654/2021 R.G;

VISTO E RICHIAMATO ancora l'art. 33 comma 2 del decreto crescita D.lgs.28/01/2019, n.34 convertito con la legge 28/03/2019 n. 26;

RILEVATO che il su richiamato disposto, prevede testualmente che: "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018";

VISTO il decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo dell'art.33 comma 2 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) che ha previsto il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over aprendo possibili spazi per le assunzioni a tempo indeterminato per i comuni che risultano virtuosi nel rapporto tra spese di personale ed entrate correnti ed ha testualmente disposto relativamente alle misure per la definizione del limite al trattamento accessorio del personale che: "rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

VISTA infine la Circolare sul DM attuativo dell'art. 33 D.L. 34/2019 in materia di assunzioni di personale del Ministro per la Pubblica Amministrazione e di limite al trattamento economico accessorio del personale dipendente;

ATTESO che il suddetto Decreto chiarisce che anche le disposizioni in materia di trattamento accessorio contenute nell'art. 33 del D.L. 34/2019 si applicano con la medesima decorrenza del definito nuovo "regime assunzionale" e che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31/12/2018; cioè il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell'art. 33 D.L. n. 34/2019;

PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

VISTI i CC.CC.NN.LL. sottoscritti per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali ed il CCNL sottoscritto per il Comparto Funzioni Locali;

DATO ATTO che la costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto gestionale unilaterale dell'Amministrazione, teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti e che, pertanto, non è soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

RICHIAMATO l'art. 67 del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018 avente ad oggetto "Fondo risorse decentrate: costituzione" e più precisamente i commi 1, 2 e 3;

RICHIAMATA, altresì, la dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo C.C.N.L. che testualmente recita: "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti";

VISTA la delibera n. 19 del 18/10/2018 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite, che per dirimere il contrasto interpretativo venutosi a creare tra diverse sezioni, si è pronunciata enunciando il seguente principio: "*Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017*";

ACCERTATO che per l'anno 2018 il valore limite del fondo del trattamento accessorio in oggetto è stato riquantificato in € **307.811,17** e che il valore medio pro-capite, calcolato in ragione del numero pari a 147 dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, risulta essere pari ad € 2.093,95;

CHE per l'anno 2022, relativamente al personale in servizio alla data dell'01/01/2022 pari a n.145 unità, il limite all'ammontare complessivo del fondo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale rimane fissato complessivamente in € **307.811,17**, in applicazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, che garantisce il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 qualora il limite iniziale del personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO che con D.D. n. 2654 R.G. del 11/10/2021 si è provveduto alla verifica e ricostituzione del fondo risorse decentrate per le annualità dal 2015 al 2021, tenuto conto delle disposizioni vigenti nel tempo in materia di limitazione della spesa prevista per il salario accessorio;

CHE con D.D. n.340 R.G. del 04/02/2022 è stata rideterminata la costituzione del fondo risorse per annualità 2021;

CHE al fondo 2021 è stato applicato, per una corretta contabilizzazione dei fondi, in autotutela, l'art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001, con disposizione di provvedere, nel medesimo arco temporale, al recupero della somma complessiva da trattenere per riduzione permanente non conteggiata, perché basata sull'erroneo presupposto che il fondo del salario accessorio del 2014 non ha subito decurtazioni, rispetto al 2010, ex art. 9, c. 2-bis, d.l. 78/2010, tralasciando di conteggiare i risparmi eseguiti sui fondi dal 2011 al 2012 pari a complessivi € 11.390,00 annuali, tramite applicazione di trattenute già a partire dalla sessione negoziale 2021 e successive, con quote annuali e per un numero massimo di annualità (2021-2026) corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli;

ATTESO che anche al fondo risorse decentrate 2022 necessita applicare la riduzione per la 2^a rata sessione negoziale anno 2022 di € 11.390,00;

DATO ATTO, che per l'anno 2022 il Fondo risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – parte stabile risulta quantificato, ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2 C.C.N.L. 21/05/2018, in € **312.924,58** di cui € **296.499,08**, soggette al rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente determinato per l'anno 2016 ed € **16.425,50** non assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti come da dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali 21/05/2018;

DATO ATTO altresì che il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 commi 1 e 2 del C.C.N.L. 21/05/2018, per l'anno 2022 è pertanto costituito nonché ridotto della 2^a rata sessione negoziale anno 2022 di € 11.390,00, complessivamente in € **301.534,58** di cui € **285.109,08** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € **16.425,50** risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento

economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1 e 2 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili);

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2022 – Parte stabile, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e quanto disposto dal D.L. 90/2014 in ordine al contenimento della spesa del personale per l'anno 2018, rispetto alla media del triennio 2011/2013;

CHE il predetto Fondo delle Risorse Decentrate anno 2022, così come riquantificato nell'allegato prospetto A, risulta, tenuto conto dei risparmi conseguiti negli anni 2011/2014, ricondotto e rispetta, previa applicazione della decurtazione-riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 il limite annuale all'importo delle risorse decentrate fissato altresì dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017 e dal decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

RITENUTO di riservarsi la facoltà di rideterminare il Fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1 e 2 del C.C.N.L. 21/05/2018 anno 2022, in applicazione di ulteriori e successive indicazioni in merito da parte degli organi nazionale preposti;

DARE ATTO che le risorse costituenti la parte variabile del fondo ex art. 67 comma 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 saranno costituite con successivo provvedimento;

RITENUTO altresì di demandare ai Responsabili di Settore dell'Ente, per quanto di competenza, l'adozione dei provvedimenti necessari alla successiva attuazione degli accordi di cui trattasi;

VISTI i CC.CC.NN.LL. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali ed il C.C.N.L. Comparto Funzione Pubblica del 21/05/2018;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 267/2000;

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;

DATO ATTO che, ai sensi degli artt. nn. 5 e 7 della L. 241/1990 e s.m.i. il collaboratore intervenuto nell'istruttoria della presente determinazione è la dipendente comunale, esecutore servizi vari, B-B1, Ufficio Risorse Umane, Sig.ra Costantino Ornella;

RITENUTO, altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare l'assenza del conflitto di interesse e dell'inesistenza di ipotesi che comportano l'obbligo di astensione in capo al Responsabile del Settore e al collaboratore intervenuto;

ACCERTATO, ai sensi dell'art.9 D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, che la spesa derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

PER I MOTIVI di cui in premessa, qui per intero richiamati:

DI QUANTIFICARE, per l'anno 2022, il Fondo risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – parte stabile - ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2 C.C.N.L. 21/05/2018, in € **312.924,58** di cui € **296.499,08**, soggette al rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente determinato per l'anno 2016 ed € **16.425,50** non assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti come da dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali 21/05/2018;

DI COSTITUIRE, per l'anno 2022, il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 commi 1 e 2 del C.C.N.L. 21/05/2018, ridotto della 2^a rata sessione negoziale anno 2022 di € 11.390,00,

complessivamente in € **301.534,58** di cui € **285.109,08** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € **16.425,50** risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1 e 2 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili);

DI DARE ATTO che, relativamente alla parte stabile del Fondo, l'importo di € **85.509,82** oltre oneri riflessi, è imputato negli interventi e vari capitoli di spesa degli stipendi del personale dipendente del Bilancio di competenza 2022 di cui € **65.281,66** finanziano la progressione economica orizzontale in atto, € **19.858,91** finanziano l'indennità di comparto a carico del fondo, € **369,25** finanziano il reinquadramento del personale dell'area di vigilanza, con imputazione nei vari capitoli di spesa degli stipendi;

CHE la somma complessiva di € **50.600,00** già assegnata al fondo P.E.O. per le progressioni previste ed in itinere risulta già impegnata con imputazione alla Missione 1 - Programma 11 ex cap. 2846, oltre la spesa per contributi previdenziali;

DI IMPEGNARE la rimanente spesa di € **165.424,76** a disposizione per la contrattazione, con imputazione alla Missione 1 - Programma 11 ex cap. 2846, oltre la spesa per contributi previdenziali di € **39.371,09** alla Missione 1 - Programma 11 ex cap. 2847 e la spesa per IRAP di € **14.061,10** alla Missione 1 - Programma 11 - ex cap. 2847 art. 1;

DI DESTINARE le suddette risorse pari a complessivi € **301.534,58**, così come quantificate, al "*Fondo risorse decentrate: utilizzo*" ex art. 68 del C.C.N.L. 21/05/2018;

DI DARE ATTO che le risorse costituenti la parte variabile del fondo ex art. 67 comma 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 saranno costituite con successivo provvedimento;

DI DARE ATTO che è stata accertata, ai sensi dell'art.9 D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, la compatibilità della spesa derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DI ATTESTARE, altresì, che la spesa è esigibile dal corrente anno;

DI RISERVARSI la facoltà di rideterminare il Fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 C.C.N.L. 21/05/2018 dell'anno 2022, in applicazione di ulteriori e successive indicazioni in merito da parte degli organi nazionali preposti;

DI STABILIRE di richiedere il rilascio di parere in merito al Collegio dei Revisori dei Conti;

DI DISPORRE la trasmissione della presente alle OO.SS ed alle R.S.U.

DI DISPORRE, altresì, la trasmissione della presente al Servizio Finanziario, per quanto di competenza.

Il Dirigente

F.to Dott.ssa CASTRO NATALINA

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di copertura finanziaria.

Si assume impegno/liquidazione:

IMPEGNO DI SPESA					
N.	81	sub	Anno 2022	del 21-01-2022	Comp./Res. C
<i>Capitolo</i> 2846	<i>Articolo</i>	<i>Cod. bil.</i> 01.11- 1.01.01.0 1.004	SIOPE 1103	<i>Descrizione capitolo:</i> FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI	
<i>Causale impegno</i>		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI EX ART. 67 COMMI 1 E 2 DEL CCNL COMPART FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PER LANNO 2022			
<i>Importo operazione</i>		€. 165.424,76			

IMPEGNO DI SPESA					
N.	364	sub	Anno 2022	del 17-03-2022	Comp./Res. C
<i>Capitolo</i> 2847	<i>Articolo</i>	<i>Cod. bil.</i> 01.11- 1.01.02.0 1.001	SIOPE 1111	<i>Descrizione capitolo:</i> CONTRIBUTI OBBLIGATORI	
<i>Causale impegno</i>		CPDEL SU COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI EX ART. 67 COMMI 1 E 2 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PER LANNO 2022.			
<i>Importo operazione</i>		€. 39.371,09			

IMPEGNO DI SPESA						
N.		365	sub	Anno 2022	del 17-03-2022	Comp./Res. C
Capitolo 2847	Articolo 1	Cod. bil. 01.11- 1.02.01.0 1.001	SIOPE 1701	Descrizione capitolo: I.R.A.P. SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		
Causale impegno		IRAP SU COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI EX ART.67 COMMI 1 E 2 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PAR L ANNO 2022				
Importo operazione		€. 14.061,10				

SUB IMPEGNO DI SPESA						
N.		81	sub 1	Anno 2022	del 21-01-2022	Comp./Res. C
Capitolo 2846	Articolo	Cod. bil. 01.11- 1.01.01.0 1.004	SIOPE 1103	Descrizione capitolo: FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI		
Causale impegno		INDENNITA' DI TURNO, INDENNITA' DIREPERIBILITA', COMPENSI ART. 2A, COMMA 1 DEL CCNL 14/09/2000				
Importo operazione		€. 84.500,00				

SUB IMPEGNO DI SPESA						
N.		81	sub 2	Anno 2022	del 21-01-2022	Comp./Res. C
Capitolo 2846	Articolo	Cod. bil. 01.11- 1.01.01.0 1.004	SIOPE 1103	Descrizione capitolo: FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI		
Causale impegno		INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 70 BIS				
Importo operazione		€. 4.500,00				

Melilli, Lì

DIRIGENTE UFFICI FINANZIARI

F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA

(Firmato elettronicamente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) dal 22-03-2022 al 06-04-2022, per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché per lo stesso periodo all'Albo Pretorio del Comune.

Registro pubblicazioni n. 1198

Lì 07-04-2022

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Tumminello Antonio

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° 1198

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. 44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal 22-03-2022 al 06-04-2022 registrata al n.1198 Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami .

Dalla Residenza Municipale, lì 07-04-2022

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Tumminello Antonio

COMUNE DI MELILLI
CALCOLO COSTITUZIONE DEL FONDO 2022

RISORSE STABILI		2022
Disposizione	Descrizione	Importo
	<i>RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016-2018</i>	€ 312.924,58
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018		
ARTICOLO 67, COMMA 1 (L'IMPORTO CONSOLIDATO CHE SCATURISCE DALL'APPLICAZIO NE DI TALE COMMA RESTA CONFERMATO CON LE STESSE CARATTERISTICH E PER L'ANNO SUCCESSIVO)	<i>1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.</i>	€ 301.871,64
	<i>Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.</i>	€ -
	<i>Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"</i>	€ -

ARTICOLO 67, COMMA 2	L'IMPORTO DI CUI AL COMMA 1 è STABILMENTE INCREMENTATO	€ 301.871,64
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A	<i>a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019</i>	€ 13.062,40
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B	<i>b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data</i>	€ 3.363,10
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA C	<i>c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;</i>	€ 6.017,44
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA D	<i>d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;</i>	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA E	<i>e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;</i>	€ -

ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA F	<i>f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;</i>	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA G	<i>g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;</i>	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA H e COMMA 5 LETTERA A	<i>h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a)</i>	€ -
TOTALE RISORSE STABILI		€ 324.314,58
	<i>RIDUZIONE PERMANENTE EX ART.9 C.2-BIS D.L. 78/2010 (RISPARMI ESEGUITI SUI FONDI ANNI 2011-2012)</i>	€ 11.390,00
TOTALE RISORSE STABILI RIDOTTO		€ 312.924,58

COMUNE DI MELILLI

RISORSE VARIABILI		2022
Disposizione	Descrizione	Importo
	RISORSE VARIABILI Articolo 67, comma 3 del CCNL 2016-2018	€ -
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018		
	Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:	
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA A	<i>a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;</i>	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA B	<i>b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;</i>	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	<i>c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;</i>	€ -

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	<i>c) Compensi Istat Art. 70 - Ter</i>		€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA D	<i>d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;</i>		€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA E	<i>e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;</i>		€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA F	<i>f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;</i>		€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA G	<i>g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;</i>		€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA H e COMMA 4	<i>h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 (In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all' 1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza)</i>	1,20%	

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA I e COMMA 5 LETTERA B	<i>i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).</i>	
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA J e COMMI 8 e 9	<i>j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;</i>	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA K	<i>k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.</i>	€ -
TOTALE RISORSE VARIABILI		€ -
TOTALE GENERALE		€ 312.924,58
	risorse residue art. 67, c. 1 e 2, non integralmente utilizzate in a.p. e art. 17 c.5 CCNL 1998/2001	
	TOTALE RISORSE DA UTILIZZARE EX ART. 68 COMMA 1 CCNL 21/05/2018	€ 312.924,58
<p>La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 ed in applicazione dell'art. 33 del D.L. n.34/2019 - c.d. Decreto Crescita</p>		

	Totale generale fondo		€ 312.924,58
	A DETRARRE 2^ RATA SESSIONE NEGOZIALE ANNO 2022		€ 11.390,00
	Totale generale fondo		€ 301.534,58
	La dichiarazione congiunta n. 5: In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.		
	articolo 67 comma 2 lettera a		€ 13.062,40
	articolo 67 comma 2 lettera b		€ 3.363,10
	Totale		€ 16.425,50
	risorse decentrate variabili per compensi ex art. 113 D.Lgs.50/2016 e incentivi IMU non soggetti al limite		€ 0,00
	RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2022		€ 296.499,08
	RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2021		€ 307.811,17
	RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2020		€ 307.811,17
	RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2019		€ 307.811,17
	RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2018		€ 307.811,17
	RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2017		€ 307.811,17
	RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2016		€ 307.811,17

